

con gl' altri. Convien notare ancora, che quando un negozio deve esser deciso per diverse Curie, o Tribù, in ciascuna delle quali si pronunzi alla pluralità dei voti; quelli d'una Tribù non ponno compensare, e contrapporsi a quelli dell' altre (1).

§. XVIII. In fine qualor vi hanno più di due voti in una medesima assemblea, si ricerca, se contar si debbano i voti di ciascuno a parte, per dare di poi la preferenza a quella sentenza, che ne ha d'avvantaggio; o pure se congiugnere insieme si possano due, o più sentimenti che hanno qualche cosa di differente, affinchè quel tanto tengono di comune venga anteposto sopra un terzo sentimento, e si comparino poi rispetto a quanto contengono di differente; di modo che quello di questi ultimi, che si troverà aver più voti, debba esser prescelto. A non considerate qui, se non l'equità naturale indipendentemente d'ogni convenzione, e d'ogni legge particolare, convien al certo distinguere i voti, che differiscono in tutto assolutamente, da quelli che in parte sol tanto si contrappongono: gli ultimi debbono essere al certo riuniti in ciò, che hanno di comune: ma non è già il simile dei primi. Se P. E. gli uni condannano a venti scudi, gli altri a dieci, convien ridurre la pecuniaria pena a dieci scudi, contro l'opinione, che assolve; perciocchè dieci essendo compreso in venti, la maggior parte dei Giudici s'accorda rispetto la prima somma di dieci (2).

Vi ha una legge dei D. D. la quale porta, che se di tre arbitri, l'uno condanna a quindici, l'altro a dieci, e l'altro a cinque; la parte deve pagar cinque, poichè questa è la somma, in cui sono tutti d'accordo (3). Grozio s'allontana da questa decisione pretendendo (a), che il reo debba essere condannato a dieci, per quello che è questo ciò, a cui si riduce il sentimento del maggior numero, fatta deduzione del quanto essi differiscono. Ma io rispondo, che li tre arbitri tutti s'accordano nella somma di cinque, e in conseguenza, che questa tener si deve, poichè in tutto il resto discrepano sono. Mentre ogni qual volta vi ha qualche diversità nei sentimenti, seguir si deve sempre quello del maggior numero. Da questo viene, che a Roma in Senato, qualor il sentimento d'un Senator conteneva due cose, una delle quali passata era, l'altra nò, gli si ordinava

*Delli voti, che si devono unire, o separare.*

(a) Spar. Flor. in jus Justin. pag. 98. edit. Amst.

G 2 di

(1) Tali erano appunto li quattro Tribunali de' Centumviri, che presso i Romani giudicavano di certe cause. Vedi il Noodt de *jurisdict. & imperio* Lib. I. Cap. XII. e Cujac. *Observat.* Lib. X. Cap. XX.

(2) Si *diversis summis condemnent judices minimam spectandam esse*, Julianus scribit. Dig. Lib. XLII. T. I. de re ju-

dic. leg. XXXVIII. Vedi anche Jus Can. Lib. I. T. XXII. de arbitris.

(3) Si *ex tribus arbitris unus quindecim, alius decem, tertius quinque condemnent... Julianus scribit, quinque debere prestari, quia in hanc summam omnes consenserunt.* Lib. IV. T. VIII. de recep. &c. leg. XXVII.